

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

**Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.**

**Art. 113**

*(Vigili del fuoco volontari)(programma 4.1.1.)*

1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.
3. Corrispondentemente è previsto per l'anno 1995 il recupero di pari importo, ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, della legge regionale 7/1978, sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 100 milioni per l'anno 1995.